



IL NUOVO D.LGS 252/05: ASPETTI GENERALI E CONCRETI
L'IMPATTO GENERALE DELLA IORP II SUI FONDI PENSIONE



assoprevidenza

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA
PREVIDENZA E ASSISTENZA
COMPLEMENTARE

DECRETO LEGISLATIVO 13 DICEMBRE 2018, N. 147

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (decreto legislativo – esame definitivo)

Pubblicazione il 23 dicembre 2018 del decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Il testo adegua la normativa nazionale in materia (D.Lgs 252/2005), dettando norme specifiche riguardo all'attività della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e introducendo, tra l'altro, un esplicito divieto per gli enti pensionistici aziendali di svolgere attività ulteriori rispetto a quelle cui sono istituzionalmente preposti. **E' in vigore dal 1 febbraio 2019.**

Inoltre, si elencano i soggetti autorizzati a costituire fondi pensione aperti (banche, compagnie di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio) e si disciplinano i differenti regimi loro applicabili alle forme pensionistiche complementari. In particolare, si richiede che le forme pensionistiche complementari si dotino di un efficace sistema di governo societario, con una struttura organizzativa trasparente e una informativa completa agli aderenti e beneficiari, relativa ai diritti e obblighi delle parti coinvolte, alla individuazione della migliore forma pensionistica e ad una consapevole assunzione dei rischi di investimento, anche ai fini di facilitare l'attività transfrontaliera.

SCHEMA DELLE DIRETTIVE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN MERITO ALLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI RECAE AL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252 DAL DECRETO LEGISLATIVO 13 DICEMBRE 2018, N. 147 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/2341

Consultazione COVIP

Il 29 marzo scorso la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha sottoposto a pubblica consultazione lo Schema delle Direttive (di seguito “Direttive”).

Le Direttive sono predisposte al fine di consentire ai soggetti vigilati di avviare le iniziative per l’adeguamento alle novità recate dal Decreto lgs. 147/2018, assicurando la loro piena operatività in conformità al nuovo assetto di regole.

Il documento reca le future istruzioni di vigilanza volte a chiarire i profili di novità della normativa primaria di settore di cui trattasi, il loro impatto sull’attuale assetto delle forme pensionistiche, le modifiche da apportare sia sotto il profilo organizzativo sia sotto il profilo documentale, nonché a specificare le modalità e le tempistiche di adeguamento, così da meglio indirizzare le complesse attività che le forme pensionistiche debbono realizzare. **La pubblica consultazione si è chiusa il 13 maggio 2019.**

SCHEMA DELLE DIRETTIVE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN MERITO ALLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI RECAE AL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252 DAL DECRETO LEGISLATIVO 13 DICEMBRE 2018, N. 147 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/2341

Ambito di applicazione

- ambito di applicazione esteso a tutti i fondi pensione negoziali e preesistenti dotati di soggettività giuridica (senza eccezione in base al numero degli aderenti).
- uniche deroghe ammesse per fondi con meno di 100 iscritti riguardano le disposizioni sulla politica di investimento
- esclusi i fondi in liquidazione e quelli di cui sia stato disposto il superamento entro il 31,12,2019 (processi già avviati)

SCHEMA DELLE DIRETTIVE – **OSSERVAZIONI DI ASSOPREVIDENZA**

Dall'analisi dei contributi degli associati e del gruppo di lavoro le osservazioni riguardano, in particolare i seguenti aspetti:

- ❑ chiarire i comportamenti richiesti ai fondi pensione nel processo di adeguamento (nella risposta non si tiene conto delle modifiche appena pubblicate in consultazione agli schemi di statuto e regolamento);
- ❑ fornire indicazioni utili a meglio contemperare le specificità dei fondi pensione preesistenti;
- ❑ analizzare la tempistica prevista e appalesarne la necessità di un congruo slittamento.

SCHEMA DELLE DIRETTIVE – **OSSERVAZIONI DI ASSOPREVIDENZA**

Tempi di adeguamento

- ✓ particolare complessità procedimentale
- ✓ onerosità economica dell'imposto adeguamento

necessità di prevedere un congruo periodo di adeguamento (almeno fino al 31 dicembre 2020) opportunamente differenziando il termine degli adempimenti più complessi o comunque condizionati all'emanazione di successivi provvedimenti delle Autorità e fissando comunque un termine ultimo per adeguarsi a tutte le richieste normative.

La gradualità potrebbe essere realizzata prevedendo un piano di lavoro (master plan) contenente:

- ✓ principali gap nella struttura e nelle attività effettuate dal fondo, rispetto agli obiettivi di governance e di processi
- ✓ ambiti di priorità sui quali intervenire nell'immediato
- ✓ ambiti su cui l'adeguamento potrà essere svolto in un secondo momento

L'individuazione delle priorità potrebbe essere definita anche dalla Covip, qualora ritenesse improrogabili alcuni aspetti dell'adeguamento

Proposta per la costruzione della gestione del rischio:

- ✓ costituzione della funzione entro il 31 dicembre 2019
- ✓ Test delle nuove metodologie per almeno 12 mesi

SCHEMA DELLE DIRETTIVE – **OSSERVAZIONI DI ASSOPREVIDENZA**

Ambito di applicazione e definizioni

Si ritiene utile che la Commissione, al fine di favorire un ordinato passaggio alle nuove regole, indichi nel dettaglio le previsioni ancora in vigore alle quali fare riferimento e conseguentemente quelle venute meno.

Sistema di governo

- Il “Documento sul sistema di governo» ha per oggetto informazioni inerenti alla nuova impostazione organizzativa di cui devono dotarsi i fondi pensione. Detti adempimenti, come si è detto, necessitano di tempi adeguati di realizzazione. Si evidenzia, pertanto, l'estrema difficoltà di rispettare l'ipotizzata scadenza del 2020, stante la mole di interventi che le forme pensionistiche sono chiamate a realizzare → richiesta di dilazionare l'adempimento al 2021.
- Fondi di maggiore dimensione e istituzione di ulteriori interni di secondo livello
- fondi interessati dai processi non solo di liquidazione, ma anche di confluenza
- Piani di emergenza: indicazioni di maggiore dettaglio sulle modalità di concreta attuazione della norma.
- Cosa si intende per rilevanti poteri decisionali che non possono essere posti in capo ad un unico soggetto, nonché avere indicazioni su come e a chi dovrebbero essere distribuiti.
- Maggiori dettagli sul documento sul piano strategico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- documento sulle politiche di Governance

SCHEMA DELLE DIRETTIVE – **OSSERVAZIONI DI ASSOPREVIDENZA**

Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di Rappresentanza

Requisiti con riferimento al ruolo del Direttore Generale
ruolo dell'impresa promotrice sulla politica di remunerazione

Funzioni fondamentali

Istituire le funzioni fondamentali entro 31/12/2019 a prescindere dall'emanazione del DM sui requisiti di professionalità cui tali figure saranno comunque soggette. Criticità: verificare la professionalità delle persone incaricate dopo l'emanazione del DM, con il rischio di alimentare un serio contenzioso

Attribuzioni alla funzione finanza e alla funzione di gestione dei rischi in caso di compresenza

“situazione problematica” Vs “violazioni significative”.

SCHEMA DELLE DIRETTIVE – **OSSERVAZIONI DI ASSOPREVIDENZA**

Funzione attuariale

Ai sensi dell'articolo 5 – quinquies, comma 1, del Dlgs n. 252/2005 l'attivazione della Funzione attuariale è obbligatoria per i fondi pensione negoziali, inclusi i fondi preesistenti, aventi soggettività giuridica, che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni.

A questo proposito, si ritiene opportuno che con le “Direttive” la Covip chiarisca la posizione dei fondi pensione preesistenti, aventi soggettività giuridica e caratterizzati dalla presenza di una Sezione a prestazione definita, per la quale tuttavia è presente una fideiussione a carico dell'Istituto di credito tenuto alla contribuzione.

In effetti, formalmente questi fondi garantiscono un determinato livello di prestazioni, ma non si può affermare che lo facciano “direttamente”, data la presenza di una garanzia di ultima istanza da parte della Banca che ha prestato la fideiussione; pertanto, qualora tale lettura risultasse confermata, sarebbe opportuno che la Commissione di vigilanza fornisse un chiarimento volto a precisare che i fondi pensione che si trovano in questa situazione non sono tenuti ad attivare la Funzione attuariale.

In presenza di attuario certificatore di 7bis si può ipotizzare di incaricare l'attuario anche della Funzione attuariale, tenendo conto che l'indipendenza è richiamata dal codice deontologico ordinistico.

SCHEMA DELLE DIRETTIVE – **OSSERVAZIONI DI ASSOPREVIDENZA**

Esterneizzazione (Outsourcing) e scelta del fornitore

Si evidenzia come le aziende promotrici spesso mettono a disposizione dei fondi pensione destinati ai lavoratori del gruppo di riferimento strutture e risorse disponibili al proprio interno, le quali per le caratteristiche proprie dell'attività svolta risultano pienamente allineate alle esigenze dei fondi pensione.

Si ritiene, pertanto, che il prescritto processo autorizzativo della Covip vada strutturato in modo da agevolare il mantenimento/ampliamento delle prassi in essere, anche eventualmente mediante meccanismi di silenzio-assenso, tenuto conto che, nell'ambito del nuovo impianto documentale che i fondi sono chiamati a definire, la politica di gestione dei conflitti di interesse deve essere ampiamente definita.

Politica di remunerazione

Per quanto attiene agli esponenti degli organi collegiali, si richiede se la politica di remunerazione possa prevedere l'assenza di qualsiasi forma di remunerazione, avendo presente appunto che finora spesso consiglieri e sindaci aziendali, in quanto dipendenti dell'azienda, non percepiscono remunerazione per lo svolgimento del ruolo di consigliere o sindaco.

SCHEMI DI STATUTO DEI FONDI PENSIONE NEGOZIALI, DI REGOLAMENTO DEI FONDI PENSIONE APERTI E DI REGOLAMENTO DEI PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI, AGGIORNATI A SEGUITO DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI RECAE AL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252 DAL DECRETO LEGISLATIVO 13 DICEMBRE 2018, N. 147, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/2341.

Consultazione COVIP

Il 10 maggio scorso la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha sottoposto a pubblica consultazione gli Schemi di Statuto e Regolamenti.

Vengono posti in consultazione gli Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali e di Regolamento dei fondi pensione aperti e dei piani individuali pensionistici (di seguito, “PIP”), i cui testi sono stati complessivamente rivisti **anche** per tenere conto di quanto previsto da disposizioni normative o istruzioni della COVIP (provvedimenti, orientamenti, lettere circolari, risposte a quesiti) intervenute successivamente all’emanazione dei medesimi e che hanno interessato aspetti ivi disciplinati; nella stesura dei nuovi testi si è altresì tenuto conto dell’esigenza di introdurre modifiche volte a recepire profili la cui rilevanza è emersa nel corso degli anni nell’ambito dell’attività di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari.

La pubblica consultazione si chiude il 24 giugno 2019.

SCHEMI DI STATUTO DEI FONDI PENSIONE NEGOZIALI, DI REGOLAMENTO DEI FONDI PENSIONE APERTI E DI REGOLAMENTO DEI PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI, AGGIORNATI A SEGUITO DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI RECAE AL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252 DAL DECRETO LEGISLATIVO 13 DICEMBRE 2018, N. 147, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/2341.

Di seguito vengono illustrate le principali modifiche e integrazioni recate ai vigenti Schemi.

Con riferimento allo **Schema di Statuto dei fondi pensione negoziali**, al fine di adeguare le relative previsioni alle nuove disposizioni del Decreto in materia di *governance*, in linea con quanto già previsto nell'ambito delle Direttive generali poste in pubblica consultazione lo scorso 29 marzo (di seguito: "Direttive generali"), sono state riviste le disposizioni relative ai profili organizzativi del fondo pensione. In particolare, sono state ridefinite le attribuzioni del Consiglio di amministrazione per tener conto delle novità introdotte dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, è stata modificata la disciplina del Direttore generale e contestualmente eliminata la figura del Responsabile del fondo non più prevista nell'ambito del Decreto, sono state introdotte le funzioni fondamentali ed è stata aggiornata la disciplina relativa al depositario.

Con riferimento allo **Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti**, al fine di adeguare il relativo assetto alle nuove previsioni del Decreto, è stata introdotta una disposizione che richiama l'esigenza di assolvere agli obblighi previsti dal Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento. Avuto riguardo alla disposizione normativa che prevede che la COVIP adotti sul tema specifiche istruzioni, sentite le Autorità di vigilanza sui settori interessati, ulteriori precisazioni potranno essere fornite ad esito delle interlocuzioni che la COVIP ha già avviato con le predette Autorità.

Lo **Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti** è stato inoltre adeguato alle nuove disposizioni in tema di Responsabile del fondo e di depositario, mentre la disciplina dell'Organismo di sorveglianza è stata sostituita con quella dell'Organismo di rappresentanza. Circa tale ultimo Organismo, si è provveduto, in particolare, a prevedere che detta disciplina sia riportata in un apposito documento - non soggetto ad approvazione da parte della COVIP - e non più in un allegato al Regolamento. Tale documento andrà redatto secondo i principi indicati dalla COVIP, che fanno riferimento alla composizione e alla durata dell'Organismo, ai requisiti per l'assunzione dell'incarico da parte dei componenti, ai costi (prevedendo che gli stessi non possano essere fatti gravare sulla forma pensionistica) e ai compiti.

SCHEMI DI STATUTO DEI FONDI PENSIONE NEGOZIALI, DI REGOLAMENTO DEI FONDI PENSIONE APERTI E DI REGOLAMENTO DEI PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI, AGGIORNATI A SEGUITO DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI RECAE AL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252 DAL DECRETO LEGISLATIVO 13 DICEMBRE 2018, N. 147, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/2341.

Coerentemente con la nuova disciplina recata dal Decreto, sono state modificate le disposizioni dello **Schema di Regolamento dei PIP** concernenti il Responsabile del Fondo.

Adeguamento dei testi degli Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali e di Regolamento dei fondi pensione aperti e dei PIP per tenere conto delle disposizioni introdotte dagli atti normativi degli ultimi anni, in particolare:

- Rendita integrativa temporanea anticipata
- riscatto parziale,
- documentazione informativa in fase di adesione;
- gli interventi in materia di disciplina dei contributi aggiuntivi,
- adesione contrattuale,
- revisione legale dei conti,
- conferimento di una quota del TFR